

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di pari oggetto;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 artt. 8 e 9 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 in tutti i comuni del territorio nazionale;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 (Legge di stabilità 2014) del 27 dicembre 2013, che ha istituito dal 1 gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto il comma 703 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 che conferma la disciplina per l'applicazione dell'I.M.U. introdotta dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, l'aliquota di base dell'Imposta Municipale Propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

1) aliquota di base: 0,76 per cento

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

2) aliquota abitazione principale: 0,4 per cento

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

Richiamato il comma 707, lettera b), punto 2 della Legge 27.12.2013 n. 147 che rettifica l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 integrandolo come segue: «*L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10*»;

Tenuto conto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Richiamato il comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU;

Richiamato altresì il comma 708 della Legge n. 147/2013 il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

Dato atto che a decorrere dall'anno 2016 sono esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e s.m.i. iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, indipendentemente dalla loro ubicazione;

Visto il D.L. n.47 del 28.03.2014, convertito in Legge n.80 del 23.05.2014, all'art. 9-bis che stabilisce che a partire dal 1 gennaio 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti in Italia ed iscritti nell'AIRE - già pensionati nei Paesi esteri di residenza – a titolo di proprietà o usufrutto a condizione che non sia locata o data in comodato d'uso. Per tale unità immobiliare è disposta l'esenzione dall'IMU e la riduzione nella misura di 2/3 della TASI.

Per tutti i cittadini iscritti AIRE non pensionati continuano ad essere vigenti le norme precedenti;

Richiamata la legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), la quale è nuovamente intervenuta a normare la componente IMU con novità tutte di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, che sono:

- art.1 comma 10 lettera b): Riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- art. 1, comma 53 riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato:

All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento»;

- art. 1 comma 26: la sospensione del potere di incrementare le aliquote o tariffe dell'IMU e della TASI rispetto alle medesime applicate per l'esercizio 2015 (*“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.....)*

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

Richiamato l'art. 1, comma 42, della Legge di Bilancio 2017 (Legge 232/2016), che attraverso la modifica del comma 26 della Legge di Stabilità 2016, estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, rispetto ai livelli deliberati per il 2016, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

Vista la Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 (art. 1, comma 454 - Legge di Bilancio 2017), pubblicata nella G.U. 21 dicembre 2016, n. 297, con la quale è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione da parte degli Enti Locali del bilancio di previsione per l'anno 2017 al 28 febbraio 2017;

Visto il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 pubblicato nella G.U. 30 dicembre 2016, n. 304 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017, conseguentemente è abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 06.10.2012, esecutiva ai sensi di legge;

Ravvisata la necessità di confermare per l'anno 2017 le aliquote e detrazioni IMU in vigore nell'anno 2016, approvate con delibera C.C. n.28 del 21/08/2012, riconfermate nell'anno 2013 con delibera C.C. n. 17 del 13/12/2013, nell'anno 2014 con delibera C.C. n. 11 del 25/10/2014, nell'anno 2015 con delibera C.C. n. 12 del 08/09/2015 e nell'anno 2016 con delibera C.C. n. 9 del 19/07/2016 come segue:

➤ **Aliquota prevista per l'abitazione principale** classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze (C/2-C/6-C/7 nel limite di una categoria per ciascuna di esse) 4,0 per mille;

dall' imposta dovuta si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

➤ Altri immobili : 7,6 per mille;

➤ Aliquota immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 10,6 per mille;

➤ Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 2,00 per mille;

Acquisiti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-contabile dai Responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Sentito il Sindaco che illustra l'argomento;

Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge dai 9 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di fissare per l'anno 2017 l'aliquota IMU pari alle aliquote e alle detrazioni dell'imposta municipale propria IMU in vigore nell'anno 2016 e di seguito riportate:

- **Aliquota prevista per l'abitazione principale** classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze (C/2-C/6-C/7 nel limite di una categoria per ciascuna di esse) 4,0 per mille;

dall'imposta dovuta si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- **Altri immobili** : 7,6 per mille;
- **Aliquota immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D**: 10,6 per mille;
- **Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale** 2,00 per mille;

Di dare atto che non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):

- gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);

- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);

Di dare atto che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Di dare atto che con la determinazione delle aliquote IMU così come indicate ai punti precedenti, vengono rispettati "i due limiti" delle aliquote massime IMU+TASI, così come meglio illustrati nella Circolare n.2/Df del 29 luglio 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio.

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile per l'urgenza di provvedere e previa separata votazione unanime ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Silvio Di Pietro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Domenico Acconcia

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124–1° comma -del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267)

Reg. Pubbl. nr. 126/2017

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art.32,comma 1, della legge 18.06.2009,n.69*) in data odierna e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 08.04.2017 al 23.04.2017

Quadri, 08.04.2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Domenico Acconcia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva il giorno 31/03/2017 ai sensi di legge.

Quadri, lì 31.03.2017

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Domenico ACCONCIA